

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art.1 L.R. n.8 del 24/03/2014

già Provincia Regionale di Trapani



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

**Approvato con delibera del Commissario Straordinario
n. 6 del 23 Giugno 2014**

INDICE

- Art.1- Generalità e fonti normative
- Art. 2 – Scopi ed attività
- Art. 3 – Definizioni e Tipi di Scuole Nautiche
- Art. 4 – Riconoscimento all'esercizio dell'attività
- Art. 5 – Istanza per il riconoscimento dell'attività di scuola nautica
- Art. 6 - Capacità finanziaria
- Art. 7 - Locali delle Scuole nautiche
- Art. 8 - Arredamento didattico
- Art. 9 – Materiale per le lezioni teoriche
- Art. 10 – Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica
- Art. 11 – Organico scuole nautiche - Insegnanti e istruttori
- Art. 12 – Disciplina dell'attività
- Art. 13 – Documenti – Registri e schede per l'esercizio dell'attività di Scuola Nautica
- Art. 14 – Centri di istruzione per la nautica
- Art. 15 – Autoscuole
- Art. 16 – Consorzi
- Art. 17 - Trasferimento del complesso aziendale- Cambio di titolarità – sostituzione temporanea
- Art. 18 – Trasformazione e vicende dell'autorizzazione della scuola nautica
- Art. 19 – Trasferimenti di sede
- Art. 20 – Richiesta di sospensione attività
- Art. 21 – Tariffe e orari di apertura
- Art. 22 – Responsabilità professionale
- Art. 23 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 24 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici
- Art. 25 - Pubblicizzazione degli atti e utilizzo modulistica
- Art. 26 - Verifica , aggiornamento del Regolamento e diritti di segreteria
- Art. 27 - Norme transitorie
- Art. 28 - Entrata in vigore

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

già
Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Art. 1

Generalità e fonti normative

1. Sono denominate Scuole nautiche le strutture stabili caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività di istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento degli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
3. Le Scuole nautiche, ricadenti nel territorio della provincia di Trapani, sono soggette ad autorizzazione, vigilanza amministrativa e tecnica da parte dell'amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art.105 e in base alla legge regionale n. 23 del 07/08/99. La disciplina è regolata dal D.P.R. n. 431/97, dal Decreto legislativo 18/7/2005 n. 171 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/7/2008 n.146. Le norme del presente regolamento tengono altresì conto dei criteri generali dettati dalla Regione Siciliana con nota Prot. n. 3270 dell'11/12/2008.
4. L'attività di Scuola nautica può essere svolta anche da parte delle Autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. Trasporti n. 317 del 17/05/1995 e successive modifiche ed integrazioni, previo rilascio di autorizzazione specifica.
- 5. Le scuole nautiche possono collaborare con il Libero Consorzio Comunale di Trapani , di concerto con la Capitaneria di porto, con le competenti autorità scolastiche ed associazioni di categoria, per l'attività di istruzione per la sicurezza in mare da impartire agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori dell'area costiera del territorio provinciale di Trapani.**

Art. 2

Scopi e attività

1. Le Scuole nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna.
2. Le Scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri allievi, oltre all'insegnamento ed alla preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.
3. L'attività della Scuola nautica, afferente all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dal Libero Consorzio Comunale di Trapani al momento del rilascio dell'autorizzazione. In particolare:
 - a) La sede della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria;

- b) Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi sui mezzi nautici, possono essere condotte presso altre località - definite unità locali - nell'ambito comunque del compartimento marittimo ove ha sede la scuola;
- c) La località per le esercitazioni pratiche deve essere comunque comunicata al Libero Consorzio Comunale preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3

Definizioni e Tipi di Scuole Nautiche

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
- a) **unità da diporto**: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 - b) **natante da diporto**: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera d).
 - c) **imbarcazione da diporto**: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera d);
 - d) **nave da diporto**: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
2. Le Scuole nautiche si possono distinguere in funzione delle categorie di patenti che abilitano al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie :

A) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria A :

- Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto (scafo di lunghezza inferiore a m 24) per le seguenti specie di navigazione:

- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.

B) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria B :

- Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto (scafo di lunghezza maggiore di m 24).

C) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria C:

- Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore a 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 29/7/2008 n. 146.

Art. 4

Riconoscimento all'esercizio dell'attività

1. Le persone fisiche o giuridiche, possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica dal Libero Consorzio Comunale competente per il territorio.

Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del Libero Consorzio Comunale .

2.L'autorizzazione viene rilasciata dal competente Ufficio, previo parere del Capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica ai sensi dell'art. 42 del decreto 29 Luglio 2008, n. 1436 (regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto D.Lgs.n. 171/2005).

3.L'autorizzazione può esser richiesta per scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche di cui al precedente articolo . Il parere è richiesto dallo stesso Libero Consorzio Comunale, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte del richiedente.

Art. 5

Istanza per il riconoscimento dell'attività di scuola nautica

La domanda in regola con le norme sull'imposta di bollo è presentata al Libero Consorzio Comunale di Trapani, in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 445/2000, con tutti i dati anagrafici e fiscali del richiedente e di tutti i soci per le società di persone, dei soci accomandatari per le società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di società. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) Perizia giurata con planimetria quotata scala 1:100 redatta da professionista abilitato, contenente l'indicazione e la descrizione dei locali e attestante il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica, la conformità urbanistica, l'agibilità dei locali nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza ;

Nel caso di istanza presentata dal titolare e/o rappresentante legale di autoscuola, la planimetria dovrà indicare i locali da destinare esclusivamente all'attività di scuola nautica.

2) Relativo atto di proprietà o contratto di locazione che attesti la disponibilità giuridica dei locali costituente la sede, la quale deve avere i requisiti previsti dal presente Regolamento;

3) documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria ;

4) documentazione relativa al personale ;

5) elenco attrezzature della Scuola nautica;

6)documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente :
-polizze assicurative - libretti d'immatricolazione - contratti di trasferimento della proprietà – contratti di utilizzazione - certificazione del pagamento degli oneri fiscali ;

7) copia conforme dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia conforme dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;

L'Ufficio procede ad una prima valutazione della domanda per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda viene dichiarata inammissibile, altrimenti viene consentito il prosieguo dell'istruttoria con la richiesta dei documenti mancanti a completamento della stessa ai fini della valutazione finale. Pertanto, entro 30 giorni dalla richiesta, la documentazione dovrà essere completata, a pena di archiviazione d'ufficio della pratica. La domanda dovrà altresì riportare le seguenti indicazioni:

a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;

b) denominazione della scuola nautica ;

c) localizzazione della sede principale e delle eventuali Unità locali.

Il titolare e/o legale rappresentante dovrà altresì dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti attraverso dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del D.Lgs. 445/2000:

a) età minima di anni ventuno;

b) diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato con indicazione della denominazione e della sede dell'istituto presso cui è conseguito;

c) cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Unione Europea ovvero di altro Stato) qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente ;

- d) numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- e) numero Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.;
- f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere tra coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- g) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- h) non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Per le persone giuridiche gli anzidetti requisiti di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) devono essere posseduti dal legale rappresentante. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, gli stessi requisiti da ultimo citati devono essere posseduti da ognuno di questi.

Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

- a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
- b) dei soci se il richiedente è una società di persone;
- c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa o una società.

La domanda dovrà presentarsi utilizzando il modello allegato al presente regolamento.

Art. 6 Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante una delle seguenti forme :

- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 100.000,00, liberi da gravami ipotecari, da documentare con perizia estimativa giurata;
- b) attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di credito per cassa o di firma di € 50.000,00 rilasciata da aziende o istituti di credito e/o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.585.284,00 riconosciuta dalla Banca d'Italia secondo lo schema allegato al D.M.317/95;
- c) fideiussione assicurativa rilasciata da un istituto assicurativo a carattere nazionale per l'importo assicurato di € 50.000,00.

2. La capacità finanziaria dovrà essere dimostrata anche dalle persone fisiche o giuridiche già autorizzati all'attività di autoscuola, che intendono esercitare anche l'attività di scuole nautiche. In tale ipotesi la dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, dovrà avvenire secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Nelle forme b) e c) deve essere indicata espressamente la DURATA non inferiore a 1 anno.

Art. 7 Locali delle Scuole nautiche

1. I locali delle Scuole nautiche devono essere conformi alle disposizioni di cui alla L. 13/89 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e L. 46/90 (Norme sulla sicurezza degli impianti), devono essere muniti di certificato di agibilità e devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa e con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati conformi alle normative vigenti.
 - d) l'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica;
 - e) i locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso richiesta ed alla sicurezza;
 - f) i locali devono essere conformi, come predetto alle disposizioni di cui alla legge 13/89, alla legge 46/90 e muniti di certificato di agibilità. Nel caso di difformità lievi tra la situazione esistente e quella al momento del rilascio del certificato di agibilità e che non pregiudichino l'agibilità stessa dei locali, detto certificato deve essere integrato da una perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la permanenza delle condizioni di agibilità dei locali medesimi.
2. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle Scuole nautiche operanti anteriormente alla data del 16 gennaio 1998, previa verifica della idoneità dei locali, da parte del personale tecnico in servizio presso il Libero Consorzio Comunale e muniti, in ogni caso, di certificato di agibilità.
3. Il trasferimento della sede della scuola nautica è subordinato a specifica autorizzazione del Libero Consorzio Comunale per la verifica della idoneità dei nuovi locali, dietro presentazione di apposita domanda in bollo corredata dalla necessaria documentazione sopra indicata. Il trasferimento di sede è autorizzato in seguito ad apposita determinazione dirigenziale.
4. L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo prima del rilascio dell'autorizzazione.
5. Nel caso di istanza presentata da soggetti già autorizzati all'esercizio dell'attività di autoscuola, necessita un'aula da destinare esclusivamente alla scuola nautica atteso che le due attività non devono interferire.

Art. 8

Arredamento didattico

Ogni Scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche.

Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo che comunque dovrà assicurare almeno mq. 1,50 x ogni allievo;
- d) almeno un tavolo per il carteggio nautico ogni cinque allievi, avente una superficie corrispondente ad una carta nautica aperta e comunque di lunghezza non inferiore a mt. 1,10 e di larghezza non inferiore a mt. 0,80.

Art. 9

Materiale per le lezioni teoriche

1. La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione

attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito dalle dotazioni di sicurezza e navigazione obbligatorie per legge, per il tipo di navigazione per la quale la scuola nautica fa richiesta di autorizzazione, nonché dalle strumentazioni basiche di seguito elencate:

A. Strumenti:

- bussola marina e sestante;
- barometro aneroido e termometri a orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- VHF palmare di tipo nautico;
- strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);
- scandaglio meccanico ed ecoscandaglio;
- almeno un motore fuoribordo;
- almeno un binocolo;
- esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza.

B. Sussidi:

- facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate);
- carte di analisi meteorologica,
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello (fuoribordo ed entrobordo);
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare (diurni e notturni);
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale;
- tavole raffiguranti le correnti marine e la loro incidenza sulla navigazione a vela;
- tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc.);
- carte per il carteggio di cinematica.

C. Documentazione didattica:

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;

- regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

3. I sussidi di cui alla superiore lettera B, con esclusione delle Carte nautiche ufficiali e delle carte per il carteggio per la cinematica, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici ritenuti idonei ed approvati dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Art. 10

Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica

1. La Scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:

- entro le dodici miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario;
- senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali (R.I.D.).

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in alternativa, una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt. ed iscritta nei registri tenuti da uno tra gli uffici di cui all'art.15 del D.Lgs.n.171/2005 alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione ;

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi, nonché a cose, in conformità delle vigenti disposizioni ;

3. Tutte le unità in uso della scuola devono essere immatricolate presso uno degli uffici di cui all'art.15 del D.Lgs.n.171/2005 a nome del titolare della scuola stessa, il quale può in alternativa disporre del mezzo nautico avvalendosi di un contratto di leasing o di un contratto di locazione che preveda espressamente l'uso delle esercitazioni pratiche per lo svolgimento degli esami per un periodo minimo di 2 anni. A tali contratti regolarmente registrati deve seguire una dichiarazione di armatore (ai sensi degli artt.265 e seguenti del Codice della Navigazione) in quanto trattasi di attività commerciale prevista dall'art.2 comma 1 lett.b) del Decreto Legislativo n.171/2005. Devono inoltre essere rispettati tutte le formalità previste dall'art.2 comma 2) del precitato decreto legislativo.

4. Le scuole nautiche che utilizzano le unità per i corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa debbono autocertificare la disponibilità, indicando gli estremi tecnici degli stessi precisando che nelle giornate di corso lo stesso è stato utilizzato dalla scuola in nomina esclusiva.

5. Il Capo del Compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di cui all'art.1, valuta sia l'idoneità del materiale didattico che l'idoneità delle unità nautiche della scuola.

6. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate al Libero Consorzio Comunale. Il legale rappresentante o il titolare della Scuola nautica è obbligato a comunicare la variazione delle imbarcazioni indicandone le caratteristiche e allegando copia dei documenti di bordo e dell'assicurazione. Salvo il parere contrario del Capo del Compartimento marittimo, il Libero Consorzio Comunale rilascia il nulla osta.

7. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteo marine favorevoli in specchi d'acqua pubblici o privati ritenuti idonei e navigabili, ai sensi della normativa

vigente. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza sufficienti per tutte le persone imbarcate. Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, in posizione visibile, orizzontale, di dimensione minima pari a 1 m per 0,5 m. Gli allievi devono inoltre avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui **all'art. 31, comma 2 del D.M. 146/08**.

Durante le esercitazioni pratiche i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.

Art. 11

Organico scuole nautiche - Insegnanti e istruttori

1. La Scuola nautica deve avere in organico, in modo continuativo ed esclusivo almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico. Lo stesso soggetto può svolgere entrambe le funzioni, purché possenga i requisiti per farlo. Dette funzioni, cumulabili, possono essere svolte, peraltro, dal titolare, legale rappresentante o socio amministratore avente i requisiti richiesti. Gli insegnanti e/o istruttori devono rilasciare una dichiarazione in cui attestano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, Enti Pubblici o di Aziende private, oppure in caso contrario, esibire il nulla osta dei predetti. E' consentito impiegare ulteriore personale insegnante e/o istruttore a tempo parziale.
2. La Scuola Nautica può impiegare soggetti mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro a tempo parziale o pieno:
 - a) dipendente,
 - b) collaboratore in impresa familiare;
 - c) associato in partecipazione;
 - d) collaboratore con contratto stipulato secondo la normativa vigente.

In aggiunta al personale insegnante o istruttore in organico, è possibile avvalersi di insegnanti con rapporto occasionale e non continuativo per i quali si richiede:

- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici;
nulla osta dell'eventuale datore di lavoro.

Quanto sopra è richiesto anche per il personale assunto con contratto part-time.

3. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.
4. Se una Scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il Libero Consorzio Comunale può consentire che il titolare della Scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.
5. Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza, orari che dovranno essere comunicati al Libero Consorzio Comunale con apposito corso teorico, il quale provvederà al rilascio del nulla osta temporaneo. Al personale insegnante di più Scuole Nautiche, appartenenti ad uno stesso titolare o Società, è consentita la mobilità tra le diverse sedi.

6. Il Libero Consorzio Comunale rilascia apposita autorizzazione (tesserino) per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali seguenti, e dei requisiti morali analoghi a quelli previsti per titolari della scuola nautica e descritti di seguito.

Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dei requisiti professionali come stabilito dal D.M. n.146/2008 (Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto D.Lgs. n. 171/2005). In particolare, **per gli Insegnanti di teoria ai sensi dell'art. 42 comma 6 punto 9 del superiore Decreto necessita il possesso di uno dei seguenti requisiti:**

- abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, G.U. suppl. ord. n.13 del 16 gennaio 2008;
 - titolo professionale marittimo per i servizi di coperta del diporto;
 - certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredato da autorizzazione del capo d'istituto;
 - titolo di ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni;
- per gli Istruttori di pratica nautica**, come stabilito dall'art. 31 del D.M. 146/2008 necessita la patente nautica rilasciata da almeno un triennio con l'abilitazione necessaria per l'unità da diporto che devono condurre.

L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela deve essere svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327 e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla Legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

7. I titolari delle Scuole nautiche devono pertanto richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare e le mansioni specifiche, presentando al Libero Consorzio Comunale istanza in bollo con la necessaria documentazione unitamente a copia della carta di identità e due foto formato tessera.

In caso di variazioni la tessera, come l'autorizzazione deve essere restituita al Libero Consorzio Comunale, a cura e sotto la responsabilità del titolare della Scuola nautica.

Il titolare della Scuola nautica, nell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio di personale da una Scuola Nautica ad un'altra, dovrà consegnare al Libero Consorzio Comunale il tesserino di riconoscimento, entro il termine di giorni 30 a mezzo, di raccomandata A.R. o consegna **brevi manu** all'ufficio preposto, che, in caso di nuova richiesta, procederà alla verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento ed alla consegna di altro tesserino di riconoscimento. In caso di accertate irregolarità nella gestione del personale della Scuola Nautica, il Libero Consorzio Comunale potrà procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di Scuola Nautica.

ART. 12

Disciplina dell'attività

1. I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, nonché il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando delle navi da diporto sono riportati nel art. 9, c.5, del D.P.R. 431/97 ss.mm.ii.
2. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa al Libero Consorzio Comunale, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:
 - a) il nome e la sede della scuola;
 - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
 - c) le tariffe applicate;
 - d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa del Libero Consorzio Comunale;
 - e) la firma del titolare e/o del legale rappresentante della scuola;
 - f) l'orario delle lezioni teoriche;
 - g) i periodi di chiusura della scuola;
 - h) la Capitaneria di Porto competente per territorio.
3. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dal Libero Consorzio Comunale per documentata necessità e dietro presentazione di istanza in bollo per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente rinnovabili in presenza di particolari circostanze impreviste ed imprevedibili .

Art. 13

Documenti Registri e schede per l'esercizio dell'attività di Scuola Nautica

Le scuole nautiche hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione degli allievi, anche informatico, nonché di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento dell'attività, di seguito elencati:

- a. registro di iscrizione da cui risultino: numero progressivo, data d'iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, categoria della patente che l'allievo intende conseguire, numero delle lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche effettuate dall'allievo, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito, numero e data rilascio patente. Gli esiti degli esami saranno annotati con le seguenti lettere :
< I > = IDONEO oppure con < R > = RESPINTO in caso contrario. Infine nell'ultima colonna vanno apportate eventuali annotazioni. Il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato a norma di legge dal Libero Consorzio Comunale e tenuto a disposizione degli ispettori preposti alla vigilanza. In caso di utilizzo di registro informatico il software dovrà essere dotato di Certification Authority e dovrà permettere l'apposizione della firma digitale con valore legale;
- b) il registro delle lezioni teoriche e registro delle lezioni pratiche: nome dell'insegnante e dell'istruttore, numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, data e ora delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche , unità di diporto con cui sono effettuate le esercitazioni, valutazione;
- c) scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo da cui risulti la presenza alle lezioni teoriche per almeno dieci ore (da tenere presso la scuola nautica);

- d) scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo;
- e) registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al centro di istruzione;
- f) Registro riportante i nominativi dei soggetti non facenti parte dell'elenco degli allievi già indicati nei registri di cui alle precedenti lettere b) e d), che hanno utilizzato il mezzo nautico della scuola per l'espletamento delle prove pratiche di esami per il conseguimento della patente nautica con l'assistenza dell'istruttore autorizzato.

Sui registri non sono ammesse cancellature né raschiature, eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile della Scuola Nautica.

Art. 14

Centri d'istruzione per la nautica

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica».

Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2 del DM n. 146/08.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.

4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Art. 15

Autoscuole

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95 e s.m.i., dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Scuola nautica al Libero Consorzio Comunale competente per territorio.

2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica le autoscuole devono avere la disponibilità di almeno un'unità di diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati in conformità a quanto descritto dall'articolo 10.

3. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui agli articoli precedenti relativamente a locali, attrezzature marinarie, strumenti e materiale didattico necessario, alla capacità finanziaria e al **personale abilitato** per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo.

Le autoscuole, inoltre, dovranno disporre di un'apposita aula destinata esclusivamente all'insegnamento teorico, arredata e attrezzata secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

Art. 16

Consorzi

1. È data facoltà a due o più scuole nautiche autorizzate, di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2062 e seguenti del codice civile.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i consorzi, comunicano al Libero Consorzio Comunale :

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
- b) il responsabile del consorzio;
- c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del consorzio. I locali da adibire a Consorzi devono essere diversi da quelli delle Scuole Nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

Il consorzio deve essere dotato:

- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate alle scuole nautiche aderenti come prescritto dall'art. 10;
- b) attrezzature didattiche di cui all' art. 9;

3. Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i titolari delle scuole nautiche ad eccezione della capacità finanziaria. Il Libero Consorzio Comunale, previa istanza in bollo del responsabile del Consorzio e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente regolamento, riconosce i Consorzi, rilasciando apposita autorizzazione.

4. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente sempre che siano dotate di locali, del personale, delle attrezzature e delle unità da diporto necessarie per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non di quelli inviati ai Consorzi oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico. Tale attività può essere limitata all'effettuazione dei corsi teorici e pratici, e solo teorici o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

5. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al Consorzio .

Il registro di iscrizione del Consorzio , prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato a norma di legge dal Libero Consorzio Comunale e tenuto a disposizione degli ispettori preposti alla vigilanza. I Consorzi hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione degli allievi e del Registro di cui alla lettera f) di cui al precitato art.13, anche informatico, nonché di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento dell'attività, di seguito elencati: Numero di iscrizione degli allievi in ordine progressivo, data di trasferimento al Consorzio e data di rinvio alla scuola nautica di provenienza, indicazione della scuola nautica di provenienza, numero e data di iscrizione dell'allievo risultanti dal registro della scuola nautica di provenienza, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo, categoria di patente richiesta e se trattasi di corso teorico e/o pratico, numero e data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida nonché la data di scadenza, indicazione delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere : < I > = IDONEO oppure con < R > = RESPINTO in caso contrario. Infine nell'ultima colonna vanno apportate eventuali annotazioni. Sui registri non sono ammesse cancellature né raschiature, eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile del Consorzio.

Art. 17

Trasferimento del complesso aziendale- Cambio di titolarità- Sostituzione temporanea

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti per il richiedente.
3. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di

cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi.

4. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dal Libero Consorzio Comunale, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.

5. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società, è consentito, dietro presentazione di istanza in bollo, il proseguimento dell'esercizio dell'attività della Scuola nautica, previa autorizzazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto e che non sia titolare di altra Scuola Nautica che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

Art. 18

Trasformazione e vicende dell'autorizzazione della scuola nautica

1 La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

2 Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale redatto nelle forme di legge deve essere comunicato al Libero Consorzio Comunale che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

3 Se varia la sola denominazione della Scuola nautica senza alcuna modifica soggettiva e/o sostanziale di essa si procede all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione rilasciandone una nuova. Entro 15 giorni dovrà procedersi all'aggiornamento dei dati presso la C.C.I.A.A ..

Art. 19

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento della sede prevede il rilascio di atto integrativo all'autorizzazione, previo possesso, per i nuovi locali, di tutti i requisiti prescritti al precedente art. 7, e la presentazione della documentazione di cui all'art. 5 c. 2, dal punto 1) al punto 4), del presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi di Scuole nautiche che effettuano anche attività di Autoscuola ai sensi del D.M. 317/95, il trasferimento della sede sarà consentito secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di questo Ente per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Autoscuola.

Art. 20

Richiesta di sospensione attività

L'attività può essere sospesa per gravi motivi del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di 12 mesi previa istanza in bollo al Libero Consorzio Comunale che ne prende atto con provvedimento del Dirigente o Funzionario delegato una volta accertata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'Ente.

Art. 21

Tariffe e orari di apertura

1. Il tariffario depositato presso il Libero Consorzio Comunale deve essere esposto nei locali in posizione chiaramente visibile.
2. La Scuola nautica deve assicurare una funzionalità di almeno 30 ore settimanali. Il titolare ha l'obbligo di comunicare al Libero Consorzio Comunale gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni ed i periodi di chiusura per motivi, vari, compreso le ferie.

Art. 22

Responsabilità professionale

1. Il titolare della Scuola nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della Scuola nautica, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti del Libero Consorzio Comunale.
2. Non è consentita alcuna forma di delega della titolarità della scuola nautica o fattispecie di affitto d'azienda della scuola medesima.

Art. 23

Vigilanza e sanzioni

1. Le Scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte del Libero Consorzio Comunale. La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli, sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di istruire al comando, alla condotta responsabile e rispettosa dell'ambiente di unità da diporto, sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai mezzi nautici, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, ecc. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza il titolare della scuola ha l'obbligo di esporre in modo visibile l'atto autorizzativo in suo possesso, l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa la scuola nautica è posta sotto la vigilanza del Libero Consorzio Comunale e che i reclami in ordine alle eventuali irregolarità devono essere indirizzati al predetto Ente.

Al fine di favorire l'attività di vigilanza e per garantire la necessaria trasparenza, il titolare ha l'obbligo di comunicare al Libero Consorzio Comunale gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni e, con congruo anticipo, i periodi di chiusura per motivi vari, compresi le ferie.

2. La vigilanza viene svolta tramite il personale del Libero Consorzio Comunale all'uopo autorizzato dal Responsabile del Servizio competente e verte su:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la regolarità sull'impiego di insegnanti ed istruttori nonché il possesso dei requisiti ed assunti secondo le norme vigenti sull'impiego;
- e) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di Scuola nautica è stata autorizzata.
- f) l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Per l'espletamento della vigilanza a terra e in mare il Libero Consorzio Comunale può richiedere la collaborazione del personale del Compartimento Marittimo competente per territorio, con termini e modalità che saranno concordate tra le istituzioni stesse.

4. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio di vigilanza sarà redatto verbale in duplice copia originale, ove il personale ispettivo provvederà a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo, che saranno immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del consorzio, mediante consegna di copia del verbale sottoscritto per ricevuta o mediante invio di lettera tramite pec. Il predetto verbale dovrà contenere le prescrizioni di legge relative all'avvio del procedimento di cui all'art 7 della L. 241/90, così come recepito dall'art 8 della L.R. 10/91 e succ. mod. ed integr.

L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dal D.Lgs.n.171/2005, Legge 689/81 e dal D.Lgs. n. 267/2000, art.7 bis.

5. L'esercizio abusivo dell'attività di insegnamento della navigazione da diporto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.066,00 a € 8.263,00 (art.55 D.Lgs. 171/2005).

6. Per esercizio abusivo dell'attività si intende lo svolgimento, a fini di lucro, dell'attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica senza la prescritta autorizzazione provinciale.

7. E' applicata la sanzione del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nei confronti di chiunque svolga attività di insegnamento od istruzione nelle scuole nautiche e sulle relative imbarcazioni senza essere abilitato ed autorizzato.

8. E' applicata la sanzione del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00 nei confronti del titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o pratico, in sedi o unità diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

9. Nel caso di apposizione di targhe, insegne e simili relative ad attività di Scuola Nautica riferite a locali o soggetti non in possesso della prescritta autorizzazione o difformi dalle autorizzazioni rilasciate, il Libero Consorzio Comunale di Trapani emette formale provvedimento con il quale intima al soggetto cui l'insegna (o simile) è riferita di provvedere alla rimozione della stessa a proprie spese entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ed a darne immediata comunicazione all'Ufficio. La mancata rimozione dell'insegna entro il termine indicato configura l'ipotesi di cui all'art. 650 del C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

10. Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti, qualora siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività di scuola nautica il Dirigente del settore diffida il titolare o il legale rappresentante notificando il provvedimento ai sensi di legge, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

11. L'attività è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando:

- il titolare della scuola nautica non ottemperi alle disposizioni del Libero Consorzio Comunale di Trapani fissate con atto di diffida di cui al precedente comma 10;
- il titolare della scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato ed autorizzato oppure svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in sedi o unità diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (comma 4 e 5);
- sia stato effettuato il trasferimento di sede senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

12. L'attività è revocata nei seguenti casi:

- qualora venga meno la capacità finanziaria di cui al precedente articolo 6;
- qualora vengano meno i requisiti morali del titolare dell'autorizzazione;
- qualora venga meno la disponibilità di mezzi nautici per le esercitazioni pratiche, di insegnanti e/o istruttori;
- qualora vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
- qualora siano adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'attività in un quinquennio;
- qualora si verifichi quanto previsto all'art. 20;
- qualora la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 9;
- qualora l'attività di scuola nautica risulti chiusa senza giustificato motivo;
- qualora siano state ripetutamente ignorate le direttive del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

13. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività;

14. Le sanzioni amministrative di cui al comma 5 possono essere pagate secondo le modalità disposte dalle Legge del 24 novembre 1981 n. 689, cui vanno aggiunte le spese del procedimento e di notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

15. Qualora durante l'attività di vigilanza, vengano riscontrate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Dette irregolarità devono essere contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta, oppure ne devono essere notificati gli estremi nei modi stabiliti per legge. Il verbale dovrà contenere inoltre l'ammontare della sanzione pecuniaria e le modalità di pagamento.

16. Le sanzioni previste dai commi 10, 11 e 12 saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", così come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15.

Art. 24

Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

1. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le Scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della Scuola nautica o il socio o il legale rappresentante devono inviare al Libero Consorzio Comunale un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto per impiegati, insegnanti e istruttori con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale -lavoratore autonomo o libero professionista) precisando per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. In caso di assenza di modifiche rispetto a quanto elencato per l'anno precedente, potrà essere inviata entro il medesimo termine temporale, con qualsiasi mezzo, cartaceo o telematico, una semplice dichiarazione in merito.

4. L'accesso ai Pubblici Uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e autorizzati dal Libero Consorzio mediante apposito tesserino. Tale tesserino

personale è rilasciato su richiesta, in bollo, sottoscritta dal titolare e con le modalità del vigente Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli per cui non vige più la legittimità al possesso.

Art. 25

Publicizzazione degli atti e utilizzo modulistica

Per ciò che concerne provvedimenti relativi ad aperture di Scuole nautiche, cessazioni, provvedimenti disciplinari e sanzionatori, sarà data idonea informazione a tutti i soggetti interessati con le modalità previste dall'Ente. Le istanze, previste dal presente regolamento, dovranno essere presentati utilizzando la modulistica che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Art. 26

Verifica , aggiornamento del Regolamento e diritti di segreteria

1. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia incompatibili o di difficile coordinamento.
2. Con il presente regolamento il Libero Consorzio Comunale fissa i seguenti diritti di segreteria riguardanti l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche, in particolare per:
 - a) -€ 100,00 per autorizzazione ed apertura scuola nautica, una tantum;
 - b) -€ 80,00 per variazione dati su autorizzazione; per sospensioni attività, per sostituzioni temporanee;
 - c) -€ 50,00 per trasferimento di sede;
 - d)- € 50,00 per ingresso e/o recesso soci con modifica soggetto/i responsabile/li;
 - e) -€ 50,00 per rilascio autorizzazione e tesserino per ciascun insegnante e/o istruttore;
 - f) -€ 20,00 per rilascio autorizzazione e tesserino per il personale impiegato;
 - g) -€ 10,00 per vidimazione registri.
 - h) -€ 10,00 per revoca autorizzazione per cessazione attività.
 - i) -€ 50,00 per istruttoria provvedimenti sanzionatori in seguito ad attività di vigilanza.

Art. 27

Norme transitorie

1. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la C.C.I.A.A., che alla data del 16 gennaio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 e s.m.i.) gestivano Scuole nautiche ed avevano la sede principale nell'ambito provinciale, il Libero Consorzio Comunale rilascia l'autorizzazione, su espressa richiesta in bollo corredata dalla documentazione relativa all'esistenza di locali idonei, alle attrezzature marinesche, agli strumenti e mezzi nautici e al materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche e alla disponibilità di idoneo personale.

Le persone fisiche e giuridiche di cui al c.3 dell'art. 28 del D.P.R. 431/97 e s.m.i., entro mesi tre dalla data d'emanazione del presente regolamento dovranno presentare richiesta di autorizzazione al Libero Consorzio Comunale competente per il territorio.

2 Alla richiesta di cui al punto precedente dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività di Scuola nautica alla data di entrata in vigore del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431. Ai fini di cui al punto precedente, verranno ritenuti utili i seguenti documenti: il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione o dell'articolo 26 della Legge il febbraio 1971, n. 50.

Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.